



N. 63 - aprile 2015

Disegno di legge A.S. n. 1844 "Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato"

Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge n. 1844, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di sei articoli.

L'**articolo 1** aggiunge un ulteriore periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, in materia di prescrizione. L'intervento modificativo prevede un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di "corruzione per l'esercizio della funzione" (articolo 318 c.p.), "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (articolo 319 c.p.) e "corruzione in atti giudiziari" (articolo 319-ter c.p.).

E' opportuno ricordare che il Senato è recentemente intervenuto, con il disegno di legge n. 19 e connessi, sulle fattispecie di reato contemplate dalla norma in esame, elevandone le pene edittali previste.

In particolare con riguardo al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 318 del codice penale, il disegno di legge citato ha elevato il limite massimo edittale di pena, attualmente fissato in cinque anni a sei anni. Analogamente ha interessato l'articolo 319 del codice penale, che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (dagli attuali "da quattro a otto anni" a "da sei a dieci anni"). Infine in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter del codice penale la disposizione codicistica così come modificata dal testo del disegno di legge n. 19 e connessi licenziato dal Senato prevede che se i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per l'esercizio di una funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (a legislazione vigente da quattro a dieci anni). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni,

la pena è della reclusione da sei a quattordici anni (a legislazione vigente da cinque a dodici anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (a legislazione vigente da sei a venti anni).

L'**articolo 2** modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma all'articolo del Codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale (in materia di incidente probatorio) - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies c.p.) e violenza sessuale (articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.) e *stalking* (articolo 612-bis c.p.) - se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore

di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età» (articolo 58).

L'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 159 del codice penale, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere;
- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

L'istituto della sospensione della prescrizione trova la sua *ratio* nella forzata inattività cui è costretto l'organo procedente: se la prescrizione ha l'effetto di elidere la possibilità di far valere la pretesa punitiva dello Stato contro l'autore di un determinato reato, è logico che essa può operare se ed in quanto la pretesa punitiva possa essere esercitata durante tutto il periodo cui tale esercizio sia possibile; ne consegue che, ove vi siano delle cause che impediscano l'esercizio dell'azione e/o del procedimento penale, il decorso del termine si deve arrestare fino a quando la causa anzidetta non sia rimossa.

In primo luogo la **lettera a)** interviene sul primo comma dell'articolo 159 del codice penale anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (**lettera c)** e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione (**numero 1** della lettera a).

La disposizione inoltre inserisce tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: a) per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi); b) per perizie di particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a 3 mesi); c) per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice (**numero 2** della lettera a).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge poi tre nuovi commi all'articolo 159 citato, con i quali vengono introdotti ancora ulteriori casi di sospensione della prescrizione.

Si prevede in particolare che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno.

In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'articolo 544 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni).

La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di due anni (per il giudizio d'appello) e di un anno (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice, assenza dell'imputato), il termine è conseguentemente prolungato.

In proposito è opportuno segnalare come il disegno di legge con riguardo alle modifiche relative alla disciplina delle cause di sospensione della prescrizione di cui all'articolo 159 c.p. riprenda in larga parte gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiorella e nominata alla fine del 2012.

L'articolo 4 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM,

determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L'intervento legislativo in esame dirime in tal modo un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla PG su delega del PM e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cass. SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).

L'**articolo 5** interviene invece sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Infine, l'**articolo 6** stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

La disciplina vigente della prescrizione: brevi cenni

La disciplina della prescrizione è stata incisivamente modificata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. Legge *ex Cirielli*). Tale legge ha sostituito il precedente criterio delle classi di reato individuate per fasce di pena con quello della pena massima stabilita dalla legge per ogni singolo reato. Il termine di prescrizione è equivalente alla pena massima stabilita per ciascun reato consumato o tentato. Lo stesso articolo 157 del codice penale fissa nel contempo un limite minimo temporale, che non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, anche nel caso in cui per gli uni e le altre la pena prevista sia soltanto pecuniaria. I termini della prescrizione, ai sensi del sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, sono raddoppiati per taluni specifici reati quali incendio o disastro colposo (articolo 449 c.p.), omicidio colposo aggravato o plurimo (articolo 589 c.p.) nonché per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. quali i reati di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo. La legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (Legge 1°

ottobre 2012, n. 172) ha successivamente integrato tale comma prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione altresì per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi; per i delitti contro la personalità individuale (reati di cui agli articoli 600-603-*bis* c.p.); per i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater* c.p.), corruzione di minorenni (articolo 609-*quinquies* c.p.) e violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* c.p.), a meno che non ricorrano le circostanze attenuanti ad effetto speciale di cui all'articolo 609-*bis*, terzo comma o di cui al quarto comma dell'articolo 609-*quater* del codice penale. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o in via diretta edittale oppure come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Con riguardo alla decorrenza del termine della prescrizione, a norma dell'articolo 158 del codice penale il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato; per il tentativo, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza, cioè dal giorno in cui è cessata la situazione antiggiuridica creata dalla condotta; per i reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nella determinazione dei periodi prescrizionali la legislazione vigente attribuisce infine una notevole rilevanza alla recidiva. In particolare la recidiva aggravata o reiterata quale circostanza aggravante ad effetto speciale incide sul termine base della prescrizione ai sensi dell'articolo 157, comma secondo c.p.; inoltre essa determina un prolungamento dei termini prescrizionali in presenza di cause di interruzione.

Gli altri disegni di legge in materia di prescrizione

Il **disegno di legge n. 708** (Casson e altri), composto di tre articoli, reca modifiche alla disciplina della prescrizione, recependo gli esiti della Commissione ministeriale, presieduta dal prof. Pisapia. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice penale, introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi esercitata l'azione penale. Con riguardo alla prescrizione sostanziale (antecedente all'esercizio

dell'azione penale) i termini vengono, sulla base della disciplina ante legge *ex Cirielli*, parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale. Relativamente alla prescrizione processuale (successiva all'esercizio dell'azione penale) il nuovo regime si basa sui tempi di accertamento richiesti dalla tipologia del processo. La disposizione precisa inoltre l'inoperatività dell'istituto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. L'articolo 2 modifica l'articolo 159 del codice penale prevedendo puntuali cause di sospensione della prescrizione processuale. L'articolo 3, infine reca una norma transitoria per la quale le disposizioni in esame non trovano applicazione con riguardo ai procedimenti per i quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.

Il **disegno di legge n. 709** (De Cristofaro e altri) si propone di ripristinare la disciplina della recidiva e della prescrizione del reato anteriore alla legge ex Cirielli. Nel merito il provvedimento si compone di due articoli. L'articolo 1, nel disporre l'abrogazione della legge *ex Cirielli* (comma 1), prevede la reviviscenza degli articoli del codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento penitenziario modificati dalla su citata legge (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione del comma 2-*bis* dell'articolo 671 del codice di procedura penale, nonché degli articoli 30-*quater* (concessione dei permessi premio ai recidivi) e 50-*bis* (concessione della semilibertà ai recidivi) della legge 26 luglio 1975, n. 354. *E' appena il caso di osservare che queste ultime disposizioni, in quanto inserite rispettivamente dagli articoli 5 e 7 della legge Cirielli, potrebbero considerarsi abrogate già ai sensi del comma 1 dell'articolo.* L'articolo 2 oltre a prevedere l'entrata in vigore della legge, reca una disciplina transitoria per la quale le disposizioni trovano applicazione ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della legge soltanto qualora siano più favorevoli al reo.

Il **disegno di legge n. 1693** (Ginetti e altri) si compone di due articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 159 del codice penale, con il quale viene disciplinata la sospensione della prescrizione

anche in caso di proposizione del ricorso per cassazione. L'articolo 2 interviene sull'articolo 588 del codice di procedura penale escludendo l'effetto sospensivo del ricorso in Cassazione anche nel caso di sentenze di patteggiamento.

L'articolo unico del **disegno di legge n. 1713** (Campanella e altri) modifica l'articolo 157 del codice penale, prevedendo l'interruzione della prescrizione al momento del deposito della sentenza di primo grado ed escludendo la prescrittibilità dei reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo edittale a dieci anni.

Il **disegno di legge n. 1113** (Casson e altri) presenta un contenuto ben più complesso: oltre a modificare la disciplina della prescrizione (articoli 7-9 del disegno di legge) reca norme anche in materia di notificazioni, di particolare tenuità del fatto e di recidiva.

Con riguardo all'istituto della prescrizione la disciplina prevista riproduce sostanzialmente il contenuto dell'Atto Senato n. 708.

a cura di C. Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[\(n. 62 - marzo 2015\)](#)
[Riduzione del numero delle](#)
[Regioni in Francia.](#)
[La Legge n. 2015-29 del 16](#)
[gennaio 2015.](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing
machine

www.senato.it